

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Avellino - **Decreto dirigenziale n. 90 del 21 aprile 2010 – d. lgs 3 aprile 2006, n. 152, art. 2692. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Ditta: “ferrero” s.p.a. . Attività: produzione di energia da biomasse. Sede legale: Alba (cn), piazzale Ferrero, n. 1. Sede produttiva: Sant’Angelo de’ Lombardi, loc. Porrara.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che il d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;
- che tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- che per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con d.g.r. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- che per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- che con atto acquisito al prot. n. 0274106 del 26 marzo 2010, la ditta in oggetto ha presentato domanda d'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 2692 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'impianto di produzione di energia da biomasse, sito in Sant'Angelo de' Lombardi, loc. Porrara;
- che ad essa è tra l'altro allegata la relazione tecnica – a firma del dott. Roberto Fabbri, iscritto nell'Albo degli Ingegneri della provincia di Forlì - Cesena al n. 1031/A – con descrizione di:
 - ciclo produttivo;
 - tecnologie atte a prevenire l'inquinamento;
 - caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

CONSIDERATO:

- che, come da documentazione agli atti, conforme a quella prevista dalla d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 286 e dal d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'impianto:
 - α. è nuovo, secondo la definizione dell'art 268, lett. “m”;
 - β. non risulta in esercizio ed è pertanto da assoggettarsi agli adempimenti di cui all'art. 2695 della normativa predetta;
 - χ. è analogo a quello già autorizzato dallo scrivente con d. d. n. 38/2008 (in catasto, foglio n. 23, particelle n. 230, n. 232, n. 234, n. 239), non ancora costruito e che l'azienda intende edificare su un diverso sedime (in catasto, foglio n. 23, particella n. 249, già n. 217):
- che dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
- che con nota prot. n. 0286856 del 31 marzo 2010 è stata indetta Conferenza dei Servizi, convocata per il 20 aprile;
- che in tale seduta, dopo aver proceduto anche in via istruttoria all'esame della pratica, all'unanimità, la Conferenza dei Servizi ha espresso parere favorevole all'intervento, così come proposto, prescrivendo l'obbligo d'installazione di un rilevatore in continuo sugli impianti termici con espulsione dal condotto individuato con sigla “e33” e, eventualmente, anche su quello con effluenti da “e35”, qualora quest'ultimo rientri tra quelli elencati nella parte 3, punto 12, dell'Allegato alla d.g.r. 5 agosto 1992, n. 4102 (nel presente provvedimento autorizzativo, detti camini sono rispettivamente individuati con le sigle “e1” ed “e2”);

- che in attuazione dell'art. 7 Legge 24 aprile 1998, n. 128, recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)”, gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- che tale obbligo, ribadito dalla d.g.r. 22 maggio 2004, n. 750 (ove, tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale), è già stato assolto, per il rilascio del d. d. n. 38/2008, con bonifico di importo pari a € 827,89, conforme al preventivo;

RITENUTO:

- potersi rilasciare ai sensi dell'art. 2692 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore della ditta in oggetto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'impianto di produzione di energia da biomasse, sito in Sant'Angelo de' Lombardi, loc. Porrara (in catasto, foglio n. 23, particella n. 249, già n. 217);

VISTI:

1. la d.g.r. 5 agosto 1992, n. 4102;
2. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
3. la d.g.r. 15 aprile 1997, n. 2473;
4. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
5. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
6. la d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 286;
7. la d.g.r. 22 maggio 2004, n. 750;
8. il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;
9. il d. d. 8 maggio 2008, n. 38;

alla stregua dell'istruttoria svolta dalla Conferenza dei Servizi ed in conformità con le sue determinazioni, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

- di ritenere la premessa parte integrante del presente provvedimento;
- di revocare l'autorizzazione rilasciata con d. d. 8 maggio 2008, n. 38;
- di rilasciare ai sensi dell'art. 2698 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore della ditta “ferrero” s.p.a., l'autorizzazione quindicennale (scadenza 21 aprile 2025, con obbligo di presentare almeno un anno prima la domanda per l'eventuale prosieguo dell'attività) per l'impianto di produzione di energia da biomasse, sito in Sant'Angelo de' Lombardi, loc. Porrara (in catasto, foglio n. 23, particella n. 249, già n. 217);
- di provvedervi sulla scorta dei dati d'emissione, comunicati dalla ditta richiedente e valutati dalla Conferenza dei Servizi, che di seguito si riportano:

Parametri e valori			e1	e2
Altezza	Dal suolo	m	40,00	12.5
	Dal colmo		> 15,00	3.5
Sbocco	Diametro		Ø 1,70	Ø 0.35
	Sezione	m2	2,25	0.09
	Temperatura	°C	160,00	160
	Velocità	m/s	21,20	11.0
Portata		Nm3/h	45.000,00 *	1500 *
Direzione del flusso			Verticale	Verticale

* Valori riferiti a fumi anidri con tenore di ossigeno del 3 %.

Impianto termico	Alimentazione		Oli vegetali		Gasolio	
	Potenza termica	mw	36,619		1,20	
	Rilevatore in continuo		Ossigeno e temperatura		-----	
Emissioni	Durata	h/d	24,00		1,50	
	Frequenza	n/d	Continua		Discontinua	
	Provenienza		Combustione		Combustione in caldaia a fiamma diretta	
Tipo abbattimento			Catalizzatore selettivo di riduzione e catalizzatore ossidante		Nessuno	
Inquinanti			Conc.ne (mg/Nm3)	Fl. massa (Kg/h)	Conc.ne (mg/Nm3)	Fl. massa (Kg/h)
Ossidi di zolfo			< 275,00 *	< 12,35	< 1700,00 *	< 2.50
Ossido di carbonio			< 730,00 *	< 32,90	< 500,00 *	< 0.75
Ossidi di azoto			< 225,00 *	< 10,13	< 70,00 *	< 0.10
Particolato (PM)			< 70,00 *	< 3,14	-----	-----

- di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- procedere all'installazione di un rilevatore in continuo sugli impianti termici con espulsione dal condotto "e1" e – verificata la sua potenzialità superiore a 1.000.000 di Kcal/h (pari a mw 1,16) – anche su quello con espulsione dal condotto "e2", dandone comunicazione allo scrivente contestualmente a quella di messa in esercizio degli impianti;
- rispettare i valori limite, riportati nei precedenti schemi e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
- non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o , se più restrittivi, quelli stabiliti dalla d.g.r. 5 agosto 1992, n. 4102;
- ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
- effettuare, con cadenza semestrale dalla data di messa in esercizio – durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose – n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente, al Comune interessato, all'a.r.p.a.c. ed all'Amministrazione Provinciale;
- provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dell'impianto in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
- attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dal d. m. 25 agosto 2000, nonché dalla d.g.r. 5 agosto 1992, n. 4102;
- provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:

- I. dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "e" (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguita per ogni sistema d'abbattimento secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;
- i) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 27114 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
 - j) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
 - k) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- di doversi comunicare con preavviso di almeno 15 giorni, come previsto dall'art. 269 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, al fine d'una prima verifica della regolarità delle emissioni, a tutti gli organismi menzionati al punto n. 4 (lettera "e") la data di messa in esercizio;
 - di fissare in 90 giorni dalla messa in esercizio il termine ultimo per la messa a regime dell'intero impianto, salvo motivata richiesta di proroga, da inoltrarsi a questo Settore;
 - di doversi far pervenire a tutti gli organismi menzionati al punto n. 5 (lettera "e"), entro i quindici giorni successivi, copia dei certificati d'analisi di tutte le emissioni, relativi a n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, decorrenti dalla messa a regime;
 - di precisare che:
 - I. i condotti d'emissione, i punti di campionamento e loro condizioni d'approccio vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169 (punti n. 6 e n. 7);
 - II. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale ed orientata verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
 - III. i punti d'emissione, situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;
 - di puntualizzare ulteriormente che:
 - i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
 - l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la d.g.r. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
 - di demandare all'a.r.p.a.c. di accertare, entro sei mesi dalla data di messa in esercizio, la regolarità delle misure contro l'inquinamento e relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite (riportati nello schema di cui al punto 4), fornendone le risultanze;
 - di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
 - di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione – ai sensi dell'art. 34 Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. – nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al t.a.r. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
 - di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
 - di notificarlo alla ditta "ferrero" s.p.a., sede legale di Alba (cn), piazzale Ferrero, n. 1;

- d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Sant'Angelo de' Lombardi, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'a.s.l. Avellino (già av/1), all'a.r.p.a.c.–Dipartimento provinciale di Avellino;
- di trasmetterne, altresì, copia all'a.g.c. Sviluppo Economico–Settore Regolazione dei Mercati, presso cui è in itinere procedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 12 d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, ss. mm. ii.;
- d'inoltrarlo, infine, all'a.g.c. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul b.u.r.c. .

Il Dirigente del Settore
Dott. Guido Vegliante